



COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

INDICE:

Art.1: oggetto della disciplina applicativa

Art.2: definizioni

Art.3: principi generali della disciplina applicativa

Art.4: ambito di applicazione

Art.5: oneri e obblighi del Comune

Art.6: oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art.7: attività di vigilanza e sanzioni

Art.8: entrata in vigore

Art.1 – Oggetto della disciplina applicativa

1. La presente disciplina applicativa detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree verdi riservate ai cani, al fine di salvaguardare la sicurezza e il benessere dei cani e dei loro accompagnatori umani.

Art.2 – Definizioni

1. **Area sgambamento cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata mediante un cartello riportante la dicitura “AREA SGAMBAMENTO CANI” e le norme di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei proprietari o conduttori che garantiscano il rispetto delle norme contenute nella presente disciplina applicativa.

2. **Proprietario o conduttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, all’interno e all’esterno delle aree verdi riservate ai cani.

Art.3 – Principi generali della disciplina applicativa

1. Le aree verdi riservate ai cani sono istituite allo scopo di favorire il benessere e la socializzazione dei cani, permettendo loro di muoversi liberamente in spazi verdi a loro riservati senza interferenze con la restante utenza del verde pubblico.

Art.4 - Ambito di applicazione

1. Le norme della presente disciplina si applicano esclusivamente alle aree sgambamento cani.

Art.5 – Oneri e obblighi del Comune

1. Le aree sgambamento cani sono dotate di idonea recinzione, uno o più cestini raccoglirifiuti e un cartello con la disciplina applicativa; possono essere dotate di una o più panchine e altre attrezzature idonee agli esercizi di dog agility.

2. Il Comune provvederà alla pulizia, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione ordinaria; periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità provvederà inoltre alla disinfestazione e alla disinfezione.

3. E’ demandata alla Giunta Comunale la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle aree sgambamento cani.

4. La Giunta potrà valutare, tramite manifestazione pubblica di interesse, l'affidamento in gestione parziale o totale dell'area alle Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio e specializzate nel benessere e nella cura degli animali. Tale affidamento dovrà garantire la fruizione gratuita dell'area da parte dei cittadini di Camparada ogni giorno in almeno tre fasce orarie, coerentemente con gli orari di apertura stabiliti dalla Giunta stessa.

5. La Giunta comunale potrà concedere agli addestratori cinofili professionisti l'utilizzo dell'area sgambamento cani applicando dei corrispettivi orari, salvaguardando comunque la più ampia fruizione gratuita dell'area da parte dei cittadini di Camparada.

Art.6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree verdi riservate ai cani è concesso esclusivamente ai proprietari o conduttori e ai loro cani, che devono avere con sé il guinzaglio, la museruola e l'attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni. È vietato introdurre cicli e motocicli, nonché ogni veicolo a motore, a eccezione dei mezzi necessari per la manutenzione dell'area.

2. I proprietari e i conduttori devono verificare che i cancelli siano chiusi correttamente sia in entrata che in uscita, e condurre il cane al guinzaglio sia in entrata che in uscita. I cani possono essere sguinzagliati solo all'interno dell'area e a cancelli chiusi, dopo aver verificato la compatibilità con eventuali altri cani presenti.

3. I cani che accedono all'area devono essere identificati con microchip e registrati all'anagrafe regionale canina. Devono essere inoltre coperti da idonea assicurazione RC stipulata dal proprietario o dal conduttore.

4. Cuccioli di età inferiore a tre mesi, femmine in calore, cani malati o convalescenti e aggressivi possono accedere all'area solo in assenza di altri cani.

5. I cani che accedono all'area devono essere in regola con le profilassi vaccinali contro le malattie infettive della specie (a titolo di esempio, non esaustivo: parvo virosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e trattati contro i parassiti interni ed esterni.

6. È obbligo dei proprietari e dei conduttori la raccolta delle deiezioni.

7. Ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, siano in attesa di accedere.

8. In ogni caso i proprietari e i conduttori sono responsabili del comportamento dei loro cani sia nei confronti delle persone che degli altri animali. L'accesso all'area comporta l'integrale accettazione del presente regolamento e solleva automaticamente l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità diretta e indiretta sulla salute e l'integrità dei cani introdotti. E' compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi per favorire la socializzazione tra i cani, evitando con cura ogni comportamento che possa scatenare aggressività o competizione, tra cui distribuire alimenti o introdurre giochi violenti o che possano costituire fonte di eccitazione.

9. E' compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi affinché il proprio cane non scavi buche o danneggi gli arredi e le piante.

10. Si sconsiglia l'accesso alle aree sgambamento cani ai minori non accompagnati da un adulto.

Art.7 – Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree verdi riservate ai cani compete a Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardie Ecologiche Volontarie. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria di ATS - Brianza svolge tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di propria competenza.

2. Per le violazioni delle norme di cui alla presente disciplina applicativa, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art.8 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina applicativa entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.